

CONV 811/03

NOTA DI TRASMISSIONE

del: Praesidium

alla: Convenzione

n. doc. prec.: CONV 725/03, CONV 726/03, CONV 797/03

Oggetto: **Testi riveduti**

Si accludono in allegato per i membri della Convenzione i testi riveduti che il Praesidium presenta, a seguito delle consultazioni con i gruppi che compongono la Convenzione e per tenere conto degli emendamenti proposti dagli stessi, al fine di pervenire al consenso nella sessione plenaria del 13 giugno.

PREAMBOLO

Ispirandosi ai retaggi culturali, religiosi e umanistici dell'Europa, **i cui valori sono sempre presenti** nel suo patrimonio **e che** hanno ancorato nella vita della società la sua percezione del ruolo centrale della persona umana, dei suoi diritti inviolabili e inalienabili e del rispetto del diritto,

PARTE I

Articolo I-19, paragrafo 2 (Il Parlamento europeo)

2. Il Parlamento europeo è eletto a suffragio universale diretto dai cittadini europei nel corso di uno scrutinio libero e segreto per un termine di cinque anni. Il numero dei suoi membri non può essere superiore a settecentotrentadue. La rappresentanza dei cittadini europei è garantita in modo regressivamente proporzionale, con la fissazione di una soglia minima di quattro membri del Parlamento europeo per Stato membro.

Con sufficiente anticipo rispetto alle elezioni del Parlamento europeo del 2009 e in seguito, se necessario, **per successive elezioni**, il Consiglio europeo adotta all'unanimità, sulla base di una proposta del Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi summenzionati ¹.

[Nota 1 del doc. CONV 797/03: "Cfr. il progetto di protocollo figurante nell'allegato III"]

Articolo I-20, paragrafo 1 (Il Consiglio europeo)

1. Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e definisce i suoi orientamenti e le sue priorità politiche generali. **Esso non esercita funzioni legislative.**

Articolo I-21, paragrafo 2 (Il presidente del Consiglio europeo)

2. Il presidente del Consiglio europeo presiede e anima i lavori del Consiglio europeo. **In cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio "Affari generali", egli assicura** la preparazione e la continuità. Si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo. Presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle sue riunioni.

Articolo I-23, paragrafo 4 (Le formazioni del Consiglio)

4. La presidenza di una formazione del Consiglio dei ministri, a eccezione della formazione "Affari esteri", è esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nell'ambito del Consiglio, secondo un sistema di rotazione **paritaria**, per periodi minimi di un anno. Il Consiglio europeo stabilisce le norme di questa rotazione tenendo conto degli equilibri politici e geografici europei e della diversità degli Stati membri.

Articolo I-24, paragrafo 3 (La maggioranza qualificata)

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 **dopo che si saranno svolte le elezioni del Parlamento europeo, conformemente alle disposizioni dell'articolo I-19 prenderanno effetto il 1° novembre 2009** ¹.

[Nota 1 del doc. CONV 797/03: "Cfr. il progetto di protocollo di cui all'allegato III"].

Articolo I-25, paragrafo 1 (La Commissione)

1. La Commissione europea promuove l'interesse generale europeo e adotta iniziative appropriate a tal fine. Essa assicura l'applicazione delle disposizioni della Costituzione e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù della Costituzione. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia. Cura l'esecuzione del bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, secondo le condizioni stabilite dalla Costituzione. **Fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dalla Costituzione, essa garantisce la rappresentanza esterna dell'Unione.** Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali.

Articolo I-25, paragrafo 3 (La Commissione)

3. La Commissione consta di un collegio composto dal **presidente, dal ministro degli affari esteri/Vicepresidente e da tredici** commissari europei scelti in base a un sistema di rotazione paritaria tra gli Stati membri. Questo sistema è istituito con decisione del Consiglio europeo sulla base dei seguenti principi:
- a) gli Stati membri sono trattati su un piano di assoluta parità per la determinazione della successione e del periodo di permanenza dei loro cittadini nel collegio; di conseguenza, la differenza tra il numero complessivo di mandati ricoperti da cittadini di una data coppia di Stati membri non può essere mai superiore a uno;
 - b) ferma restando la lettera a), ogni collegio successivo deve essere composto in modo tale da rispecchiare in modo soddisfacente la gamma demografica e geografica di tutti gli Stati membri dell'Unione.

Il presidente della Commissione nomina dei commissari senza diritto di voto, scelti in base agli stessi criteri applicabili per i membri del collegio e provenienti da tutti gli altri Stati membri.

Queste disposizioni prenderanno effetto il 1° novembre 2009.

Articolo I-26, paragrafo 2 (Il presidente della Commissione europea)

2. Ciascuno Stato membro avente titolo redige un elenco di tre persone, in rappresentanza di entrambi i generi, che ritiene qualificate per esercitare la funzione di commissario europeo. Il presidente eletto designa, scegliendo fra i tre nominativi proposti, i tredici commissari europei in base alla loro competenza, al loro impegno europeo e alle garanzie di indipendenza da essi offerte. Il presidente e le persone designate per divenire membri del collegio, compreso il futuro ministro degli affari esteri, **come pure le persone designate come commissari senza diritto di voto**, sono soggetti, collettivamente, a un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo. Il mandato della Commissione è di cinque anni.

Articolo I-27: Il ministro degli affari esteri (nota in calce 1)

Nota in calce 1: L'istituzione di un Servizio comune Azione esterna europea, con il compito di assistere il ministro, sarà trattata in una dichiarazione/parte III.

Iniziativa dei cittadini - Articolo I-46, nuovo paragrafo 4

4. **Un numero significativo di cittadini, almeno un milione, appartenenti ad un numero rilevante di Stati membri, può invitare la Commissione a presentare proposte appropriate su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione della Costituzione. Una legge europea determina le disposizioni riguardanti le procedure e le condizioni specifiche necessarie per tale richiesta dei cittadini.**

o

o o

PARTE II – PREAMBOLO

Frase da inserire nel Preambolo della Carta, alla fine del paragrafo 4

La presente Carta riafferma ... nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. **In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati membri alla luce delle spiegazioni elaborate su impulso del Presidium della Convenzione che ha redatto la Carta.**

Articolo II-41, paragrafo 4

4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue **della Costituzione** e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

Modifica del titolo dell'articolo II-52

Leggere il titolo come segue: "Portata **e interpretazione** dei diritti **e dei principi**"

o

o

o

DICHIARAZIONE
ALLEGATA AL PROGETTO DI PROTOCOLLO SULLA RAPPRESENTANZA
DEI CITTADINI NEL PARLAMENTO EUROPEO
E SULLA PONDERAZIONE DEI VOTI IN SENO AL CONSIGLIO

In caso di adesione della Romania o della Bulgaria all'Unione europea prima dell'entrata in vigore della decisione del Consiglio europeo di cui all'articolo I-19, paragrafo 2, il numero dei loro rappresentanti eletti al Parlamento europeo è calcolato a partire rispettivamente dalle cifre 33 e 17, corrette secondo la stessa formula utilizzata per determinare il numero di rappresentanti di ciascuno Stato membro nel Parlamento europeo, così come indicato nel Protocollo sulla rappresentanza dei cittadini nel Parlamento europeo e sulla ponderazione dei voti in seno al Consiglio riportato nell'allegato III. In deroga all'articolo I-19, paragrafo 2, il numero dei membri del Parlamento europeo può temporaneamente essere superiore a 736 durante il resto della legislatura 2004-2009.

Fatto salvo l'articolo I-24, paragrafo 2, la ponderazione dei voti della Romania e della Bulgaria in seno al Consiglio sarà rispettivamente 14 e 10 fino al 1° novembre 2009. In occasione di ciascuna adesione, la soglia di cui al Protocollo sulla rappresentanza dei cittadini nel Parlamento europeo e sulla ponderazione dei voti in seno al Consiglio è decisa dal Consiglio.
